

TERRE DAI MILLE COLORI

UNIONE DI COMUNI di Casalgrasso, Lombriasco ed Osasio Province di Cuneo e Torino

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

COMUNE DI LOMBRIASCO

marca da bollo € 16,00

cod.01160578645389

PROVVEDIMENTO UNICO SUAP: N. 4/2017

Oggetto: Provvedimento finale conclusivo inerente. CASETTA PIETRO S.a.s., Lombriasco - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 20 dell'11 marzo 2016 con cui questa Unione Terre dai Mille Colori, a cui il comune di *LOMBRIASCO* aderisce, ha provveduto a disporre la gestione diretta dello Sportello Unico per le attività produttive;

DATO ATTO che ai sensi della citata deliberazione n. 20 dell'11 marzo 2016 il Servizio Sportello Unico per le attività produttive risulta incardinato nell'Area Urbanistica e affidato alle cure della sottoscritta responsabile, Geom. Maria Lucia Biglione;

AVUTO RIGUARDO alle seguenti disposizioni:

Legge 15 marzo 1997 n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione per la semplificazione amministrativa;

D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

L. 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

Decreto legge n. 112 del 25/06/2008 art 38 comma 3 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria".

Legge n. 133 del 6/08/2008 art 1 comma1 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

DPR del 7 settembre 2010 n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente autorizzazione è stato attivato da Casetta Aldo, nato a PANCALIERI il 12/01/1961, C.F.:CSTLDA61A12G303U nella sua qualità di legale rappresentante della ditta, Casetta Pietro s.a.s. di Casetta Aldo & C. P.IVA 08697460015 con sede a LOMBRIASCO in Via Torino 18;

per ottenere:

 Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 della ditta CASETTA PIETRO S.a.s., Lombriasco secondo il progetto redatto dal ECOLAV SERVICE SRL con studio in CARMAGNOLA VIA VINOVO, Partita Iva 02635320043 e presentato in data 22/12/2016;

CONSIDERATO che la domanda medesima riguarda un intervento comportante l'espletamento dei seguenti endoprocedimenti ed il rilascio dei seguenti correlativi atti:

- > Parere ARPA ARPA Piemonte Dip. Torino
- Parere Provincia Città Metropolitana di Torino
- > SMAT SMAT

CONSIDERATO che la domanda ha dato luogo all'avvio del procedimento unico semplificato di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, avvio intervenuto il 22/12/2016 con nostra nota prot. 569 inviata al Sig. Casetta;

CONSIDERATO che lo Sportello Unico ha richiesto agli uffici competenti di compiere le attività amministrative corrispondenti ai procedimenti anzidetti e di pervenire alle conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico

CONSIDERATO che gli uffici medesimi hanno provveduto al riguardo e sono pervenute alle seguenti determinazioni:

• ATTO DI ASSENSO CON PRESCRIZIONI costituente l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di cui alla nota della Città Metropolitana di Torino prot. n. 6481/2017 del 26/04/2017 in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

VISTO l'art. 107 del D. Lg.vo del 18/08/2000 n. 267 in virtù del quale spetta ai dirigenti l'adozione degli atti di gestione, fra i quali rientra il rilascio del presente provvedimento;

ATTESA l'assenza di pronunce negative;

RAVVISATA la doverosità di procedere, salvi ed impregiudicati i diritti di eventuali terzi contro interessati;

DATO ATTO che la sottoscritta, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la REGOLARITA' TECNICA e ne attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza;

RILEVATO che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interesse anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione

il Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive dell'Unione Terre dai Mille Colori, Comune di LOMBRIASCO, Geom. Maria Lucia Biglione, assume il seguente

PROVVEDIMENTO UNICO CONCLUSIVO

In base alla determinazione dell'Amministrazione della Provincia di Cuneo costituente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), è consentita, l'attività di CASETTA PIETRO S.a.s., Lombriasco - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013;

La realizzazione dell'intervento è assentita nei tempi e nel rispetto dalle prescrizioni previsti nei provvedimenti conclusivi degli endoprocedimenti sopra descritti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e precisamente:

• ATTO DI ASSENSO CON PRESCRIZIONI costituente l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di cui alla nota della Città Metropolitana di Torino prot. n. 6481/2017 del 26/04/2017 in allegato;

AVVISA

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso al presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ai sensi dell'art. 30 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa, ai sensi dell'articolo 9 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 , n. 241e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta Biglione Geom. Maria Lucia, Funzionario Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive;

INFORMA

- Che ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196:
 - i dati personali verranno utilizzati per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali, così come previsto dall'art. 18, comma 2, del citato D. Lgs. 196/2003;
 - in quanto diversi da dati sensibili e/o giudiziari, detti dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 2 del medesimo decreto;
 - il titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, Unione dai Mille Colori, con sede in Piazzale Cavalieri V. Veneto, 8 12030 Casalgrasso e il responsabile designato del trattamento dei dati è il responsabile del SUAP, Geom. Maria Lucia Biglione.

DISPOSIZIONI FINALI

Si dispone che il presente provvedimento:

- sia notificato alla ditta richiedente in premessa specificata;
- · sia trasmesso ai seguenti uffici:
 - Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese Settore Tutela Territorio Amministrazione
 Provinciale di Cuneo all'indirizzo PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it;
- sia pubblicato all'albo pretorio del Comune di LOMBRIASCO e dell'Unione Terre dai Mille Colori.

Casalgrasso, 16 maggio 2017

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE BIGLIONE GEOM. MARIA LUCIA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005)

E-mail certificata: unione.terremillecolori@legalmail.it



TERRE DAI MILLE COLORI

UNIONE DI COMUNI di Casalgrasso, Lombriasco ed Osasio Province di Cuneo e Torino

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La sottoscritta Geom. Maria Lucia Biglione - Dirigente Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive - dichiara di aver notificato il presente atto al Sig. Casetta Aldo, ai sensi dell'art.149 bis C.p.C. 1° comma, a mezzo posta elettronica certificata, inviandogliene documento informatico all'indirizzo PEC

Casalgrasso lì 05 maggio 2017

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE BIGLIONE GEOM. MARIA LUCIA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, d.lgs. 82/2005)

C.F. 95024190043 - P.Iva: 03579980040

E-mail certificata: unione.terremillecolori@legalmail.it



Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

DATA 26/04/2017

111 – 6481 / 2017 N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa	CASETTA PIETRO SAS DI CASETTA
	ALDO & C.
Sede legale e sede operativa	Via Torino, 18 - LOMBRIASCO
P. IVA	08697460015
Posizione n.	003449

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

l'Impresa in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata la messa in riserva e recupero R13/R5 di rifiuti speciali non pericolosi di cui ai p.ti 1.1-2.1-2.2 e 2.3 del D.M. 5/2/98 e s.m.i., a seguito di iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lgs 152/06, in scadenza al 29/06/2017;

in data 21/12/2016, presentava al SUAP "Terre dai mille colori", istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per lo stabilimento sito in Lombriasco – Via Torino, 18 - riferimento pratica Suap prot. n. 2016/34 del 22/12/2016 – codice SIRA 5195;

il SUAP, trasmetteva alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 20/02/2017, prot. n. 20319/BA4/2017;

la Città Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 23870/LB7/SA/PC del 27/02/2017, comunicava al SUAP l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto;

in data 03/03/2017, prot. n. 26581/LB7/SA/PC, tramite il SUAP, venivano richieste ulteriori integrazioni al fine di poter procedere con l'istruttoria;



in data 03/04/2017, prot. n. 40076/BA4, pervenivano per il tramite del SUAP, le integrazioni richieste, successivamente sottoposte al competente Servizio della CMTo per l'istruttoria relativa alle emissioni in atmosfera;

in data 19/04/2017 il citato Servizio confermava l'assenza di emissioni sia diffuse che convogliate.

Considerato che:

il Gestore ha dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ne' alla L.R. 40/98 relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale;

i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013) sono:

- iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;
- scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lvo 152/06 e s.m.i.

Acquisito:

il parere della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., soggetto competente in materia ambientale di cui all'art. 2, comma1, lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, prot. n. 23287 del 20/03/2017, con cui sono state comunicate le *prescrizioni in materia di scarichi idrici*.

Rilevato che:

per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 4 del D.P.R. 59/2013 fissa il termine di 120 gg, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.



Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- il D.M. 50/2/98 e s.m.i.;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943 50288/2013 del 17/12/2013 "Competenze in materia di autorizzazione unica ambientale dell'area risorse idriche e qualita' dell'aria e dell'area sviluppo sostenibile e pianificazione ambien-tale. approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;



visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

DETERMINA

- 1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento della CASETTA PIETRO SAS DI CASETTA ALDO & C. sede operativa Via Torino, 18 LOMBRIASCO per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce:
 - la comunicazione in materia di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
 - l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;
- 3) di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore richiamate agli allegati: A (gestione rifiuti), suballegato A (planimetria di riferimento) e B (scarichi idrici) suballegati B1, B2, e B3; parti integranti e sostanziali dell'atto medesimo.

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione si compone degli Allegati: A, suballegato A e B, suballegati B1, B2, e B3;
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;



- deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche <u>non sostanziali</u> delle attività dovrà essere comunicata <u>preventivamente</u> all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica <u>sostanziale</u> dovrà presentare <u>preventivamente</u> una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, al SUAP che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino dell'avvenuto rilascio.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

SA/PC

Torino, 26/04/2017

Per Il Dirigente del Servizio Il Direttore d'Area (Dott.ssa Paola Molina)



ALLEGATO A - GESTIONE RIFIUTI

- a) L'impresa risulta iscritta al Registro delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., per cui gli è stato attribuito il n. <u>12/2017</u>. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.
- b) L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.	Attività di recupero	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
150101-150105- 150106-200101	1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13	18.000	630
101112 - 150107 - 160120 - 170202 - 191205 - 200102	2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13 R5 (*)	115.000 1.640	1370
150107 - 200102	2.2: vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria	R13 R5 (*)	990 400	50
101199	2.3: rottame fine di cristallo	R13	1.490	50


(*) operazioni di recupero rifiuti R5 con movimentazione inferiore alle 10 t/g



L'attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., secondo le disposizioni di seguito richiamate:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, è dovuto il versamento del diritto di iscrizione su base annuale e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- la responsabilità dei "produttori", viene definita all'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine al conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
- la classe di esercizio, di cui al D.M. 350/98, è la 2^;
- l'esercizio dell'attività di recupero R5 è ammissibile solo se in possesso delle Certificazioni ai sensi dei Regolamenti UE n. 17/2012 in corso di validità;
- la società deve provvedere a mantenere attivi i sistemi di gestione della qualità così come previsto dell'art. 6 del succitato Regolamento, rinnovando ogni tre anni la certificazione e trasmettendole in copia all'ufficio scrivente e ad ARPA entro 30 gg dall'ottenimento;
- le operazioni di recupero R5 non dovranno superare le 10 t/g,;
- stante le motivazioni argomentate nella circolare già trasmessa con nota prot. n. 125305/LB/SA del 09/09/2015, non possono essere ritirati rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati;
- qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
 condizioni previste dalla legge diffida l'interessato a conformarsi alla normativa vigente;
 trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto,
 l'amministrazione provinciale dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione
 dell'attività;
- la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.

Suballegato A - PLANIMETRIA



AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278 Pec:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it



Allegato B – SCARICHI IDRICI

B1 – DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte terza recante norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 e successive modificazioni;
- Statuto della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
- Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

B2 – CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEI REFLUI SCARICATI

L'azienda svolge una attività di autolavaggio.

Gli scarichi di acque reflue industriali originati in sito, provengono dall'attività di autolavaggio e sono scaricate in pubblica fognatura previo passaggio in un impianto di decantazione e disoleazione.

B3 – PRESCRIZIONI

La Ditta CASETTA PIETRO s.a.s. di Casetta Aldo & C., nella persona del proprio Legale Rappresentante nel seguito denominato Gestore dell'impianto (GI), ai sensi degli articoli 107, 108 e 124 del D.Lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 è autorizzata a scaricare in rete fognaria le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento produttivo ubicato in Via Torino n. 18 – 10040 LOMBRIASCO (TO) sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - Limiti qualitativi degli scarichi

È obbligo del GI, rispettare <u>costantemente</u> e <u>rigorosamente</u> i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 – scarico in rete fognaria - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 <u>per tutti i parametri</u> ivi elencati (vds. Suballegato B1).

Art. 2 - Condizioni diverse dal normale esercizio

Qualora il GI abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti previsti dall'Art. 1 del presente Atto, come nei periodi di avviamento ed arresto dello stabilimento, o in caso interventi programmati di manutenzione straordinaria degli impianti di trattamento acque reflue, dovrà richiedere preventivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato (GSII), una deroga a detti limiti. Il GSII, in accordo a quanto previsto dal Regolamento, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni tecniche potrà acconsentire alla deroga temporanea (limitatamente ai casi consentiti dal decreto Legislativo 152/2006 e s.m.) indicando altresì le diverse condizioni economiche per quanto attiene il corrispettivo relativo al Servizio di depurazione.



In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso al GSII, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

Art. 3 - Mantenimento del pozzetto di ispezione

È obbligo dell'Utente mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione, un punto di prelievo di campioni di controllo della qualità sullo scarico, in conformità al modello di cui al Suballegato B2 del presente allegato. Potranno essere adottate soluzioni tecniche diverse purché consentano l'esercizio dell'attività di controllo Tale punto di ispezione dovrà risultare l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico in rete fognaria.

Art. 4 Monitoraggio sostanze pericolose

Qualora l'insediamento, a seguito di modifiche avvenute nelle lavorazioni o attivazione di nuovi scarichi, produca, trasformi, utilizzi, oppure risultino presenti nei reflui scaricati, le sostanze pericolose comprese nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o nelle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 della parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il GI ha l'obbligo di presentare, con cadenza quinquennale, una dichiarazione riportando i dati relativi al monitoraggio di tali sostanze mediante il modello in suballegato B3.

Art. 5 Attività di controllo

Il GSII è Autorità di controllo per gli scarichi recapitati in rete fognaria.

Il GI si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, in particolare:

- a) assicura la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
- b) si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;
- c) si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione dello scarico di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopracitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- d) si impegna a consentire al GSII, il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.

Art. 6 - Inosservanza delle prescrizioni. Sanzioni

In caso di accertata inosservanza delle prescrizioni in materia di scarichi idrici in rete fognaria, verranno applicate le norme sanzionatorie di cui al Titolo V della parte terza del Decreto Legislativo 152/06.

Tabella 3 Allegato n. 5 Parte Terza del Decreto Legislativo 03/04/06 n. 152 Scarico in rete fognaria


n.	Parametro	u.m.	conc.
1	рН		5,5-9,5
2	Temperatura	°C	(1)
3	Colore		non percettibile con diluizione 1:40 non deve essere
4	Odore		causa di
_5	Materiali grossolani		Assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	≤200
_7	BOD ₅ (come O ₂)	mg/l	≤250
8	COD (come O ₂)	mg/l	≤500
9	Alluminio	mg/l	≤2,0
10	Arsenico	mg/l	≤0,5
12	Boro	mg/l	≤4
13	Cadmio	mg/l	≤0,02
14	Cromo totale	mg/l	≤4
15	Cromo VI	mg/l	≤0,20
16	Ferro	mg/l	≤4
17	Manganese	mg/l	≤4
18	Mercurio	mg/l	≤0,005
19	Nichel	mg/l	≤4
20	Piombo	mg/l	≤0,3
21	Rame	mg/l	≤0,4
22	Selenio	mg/l	≤0,03
24	Zinco	mg/l	≤1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/l	≤1,0
26	Cloro attivo libero	mg/l	≤0,3

n.	Parametro	u.m.	conc.
27	Solfuri (come H ₂ S)	mg/l	≤2
28	Solfiti (come SO 3)	mg/l	≤2
29	Solfati come (SO 4)	mg/l	≤1000
30	Cloruri	mg/l	≤1200
31	Fluoruri	mg/l	≤12
32	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10
33	Azoto ammoniacale (come NH 4)	mg/l	≤30
34	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤0,6
35	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤30
36	Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	≤40
37	Idrocarburi totali	mg/l	≤10
38	Fenoli	mg/l	≤1
39	Aldeidi	mg/l	≤2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	≤0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	≤0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	≤4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	≤0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	≤0,05
	tra cui:		
45	-aldrin	mg/l	≤0,01
46	-dieldrin	mg/l	≤0,01
47	-endrin	mg/l	≤0,002
48	-isodrin	mg/l	≤0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	≤2
50	Saggio di tossicità acuta (2)	mg/l	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale


Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e valle del punto d'immissione non deve superare i 3 °C. Su alm eno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperature dell'acqua di qualsiaisi sezione non deve superare i 35 °C, la co ndizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del co rpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. D eve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

(2) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su <u>Daphnia magna</u>, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su <u>Ceriodaphnia dubia</u>, <u>Selenastrum capricornutum</u>, batteri bioluminescenti o organismi quali <u>Artemia salina</u>, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresi l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro

SEZIONE POZZETTO TIPO



PIANTE POZZETTO TIPO



TIPO DI POZZETTOPER PRELIEVO CAMPIONI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO

03/04/2006 n. 152

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

 a)- l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico a valle dell'ultima immissione;

b)- il chiusino di accesso deve avere un diametro di cm 50 se circolare e dimensioni 50x50 se quadrato e deve essere dotato di doppio suggello;
 c)- il dislivello tra il fondo della tubazione

non deve essere inferiore a cm 40;
d)- le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 50 di diametro se circolari o a cm 50x50 se quadrato;

affluente e il fondo della tubazione effluente

e)- per profondità superiori a m. 2,5 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.

AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA E SOTTO LA RESPONSABILITA' DELLA STESSA, SEMPRE AGIBILE E SGOMBERO DI SEDIMENTI.

Luogo e data

MONITORAGGIO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE AI FINI DELL'ART. 78 DEL D. LGS. 152/06

		10001120				
		Presenza				
L				Indirizzo insediamento (sede operativa)	dirizzo ins	1 m
				Denominazione insediamento	nominazi	De
					Repchi	Re

(V) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (7) (2) (2) (2)

(1) produzione: la sostanza di riferimento rappresenta il prodotto finito oppure un sottoprodotto del ciclo produttivo

(2) spuntare il quadratino se la presenza della sostanza è stata verificata attraverso analisi dello scarico

(3) se si dispone di un solo dato compilare la colonna "Max (Kg/giorno)"

quali non vengono fornite informazioni non risultano, allo stato delle conoscenze attuali, in alcun modo presenti né nell'insediamento produttivo, né allo scarico. Si dichiara che le sostanze pericolose, di cui alle tabelle 1/A ed 1/B dell'allegato 1 e tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, per le

Timbro e firma

SUBALLEGATO **B3**